



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

UFFICIO I

(AFFARI CIVILI INTERNI)



Al sig. Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione

Al sig. Procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione

Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello

Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello

Loro sedi

E, p.c., al sig. Capo di Gabinetto

E, p.c., al sig. Capo del Dipartimento reggente

E, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale

E, p.c., al sig. Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati

Oggetto: “*Split payment*” – art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (cd. “Manovra correttiva”), convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96 – *Aspetti innovativi*.

Facendo seguito alle note prot. DAG21625U del 06/02/2015 e DAG31669U del 24/02/2015, questa Direzione generale rappresenta che l'art. 1 del decreto-legge in oggetto ha modificato la disciplina contenuta nell'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 relativa al meccanismo dello *split payment*.

L'aspetto innovativo più rilevante è quello relativo all'ambito soggettivo. Attualmente, secondo le disposizioni indicate nella circolare 13 aprile 2015, n. 15/E dell'Agenzia delle entrate, “*il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi rese alle P.A. i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973*”.

La nuova normativa estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (cd. *split payment*) anche alle operazioni effettuate nei confronti di

altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l'estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, qualunque veste giuridica rivestano, anche al fine di allineare l'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti con quello della fatturazione elettronica obbligatoria stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007.

Per quanto sopra, l'art. 1, comma 1, lett. c), del decreto-legge in oggetto ha disposto l'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter del d.P.R. 633/1972, che prevedeva l'esclusione dall'applicazione dello *split payment* dei compensi per prestazioni di servizi sottoposti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo di acconto. Pertanto, in base alla nuova disciplina, anche i compensi a favore dei lavoratori autonomi saranno assoggettati alle modalità della scissione dei pagamenti qualora le operazioni vengano effettuate nei confronti della pubblica Amministrazione. Le modifiche di cui sopra si applicano alle fatture emesse a partire **dal 1° luglio 2017**.

Tanto premesso, nei limiti di competenza di questa Direzione generale preme precisare che, avendo il regime dello *split payment* effetto per le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017, per quelle emesse prima della suddetta data ad esigibilità differita e non ancora pagate, si seguirà il vecchio regime (in forza del quale l'IVA verrà versata all'erario direttamente dal cedente/prestatore dei beni/servizi, secondo il proprio regime fiscale).

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Roma, 28 giugno 2017

Il Direttore generale

Michele Forziati
